

Civile Ord. Sez. 1 Num. 7499 Anno 2019

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: PAZZI ALBERTO

Data pubblicazione: 15/03/2019

sul ricorso n. 14345/2015 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in nome e per conto di Monte dei Paschi di Siena Leasing e Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, Via del Consolato n. 6, presso lo studio dell'Avvocato Massimo Serra, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alberto Cerioni giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Fallimento Sport Partners S.p.a., in persona del curatore dott. Paolo Ferri, elettivamente domiciliato in Roma, Via Boezio n. 6, presso lo studio dell'Avvocato Gaetano Trezza, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Soraya Grazia Campisi giusta procura in calce al controricorso;

ORD.
82
2019

GP
Cerioni

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 957/2014 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/1/2019 dal cons. PAZZI ALBERTO.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice delegato al fallimento della società Sport Partners s.p.a. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da Banca Monte dei Paschi di Siena Leasing e Factoring s.p.a., per il tramite della mandataria MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., a titolo di canoni scaduti, insoluti, spese, interessi, indennità per mancata restituzione e accessori in relazione a quattro contratti di locazione finanziaria stipulati con la società poi fallita e risolti in epoca antecedente alla constatazione dell'insolvenza, ritenendo che l'equo compenso dovuto ex art. 1526 cod. civ. per l'uso dei beni dovesse essere posto in compensazione con il credito per canoni pagati dalla compagine fallita alla società di leasing.

2. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza in data 29 giugno 2009, rilevava l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Banca Monte dei Paschi di Siena Leasing e Factoring s.p.a., poiché la domanda ivi proposta era diversa e nuova rispetto a quella presentata in sede di insinuazione al passivo, osservava che in ogni caso la fattispecie rimaneva regolata dall'art. 1526 cod. civ., trattandosi di leasing traslativo, e rigettava l'opposizione proposta.

3. La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza depositata in data 25 novembre 2014, dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione presentata da Banca Monte dei Paschi di Siena Leasing e Factoring s.p.a. per il tramite della mandataria MPS Gestione Crediti Banca



s.p.a. in quanto l'appellante, a fronte delle pluralità di ragioni, distinte ed autonome, offerte dal Tribunale per respingere l'opposizione, la prima riguardante l'inammissibilità dell'impugnazione, la seconda relativa al merito della domanda, non aveva sollevato censure rispetto al rilievo concernente l'inammissibilità della domanda perché diversa e nuova rispetto a quella fatta valere in sede di opposizione e di conseguenza non aveva interesse a dolersi del solo secondo profilo addotto dal Tribunale.

4. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in nome e per conto di Banca Monte dei Paschi di Siena Leasing e Factoring s.p.a., prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento Sport Partners s.p.a..

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. E' necessario prendere le mosse dall'eccezione sollevata dal controricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ..

L'eccezione non è fondata, presupponendo l'applicazione al caso di specie del termine semestrale previsto dall'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. nel testo introdotto dall'art. 46, comma 17, l. 18 giugno 2009 n. 69, che regola, a mente dell'art. 58, comma 1, della medesima legge, i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Al fine dell'individuazione di questi giudizi è necessario fare riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito di primo grado (si veda, per tutte, Cass. 16/11/2017 n. 27236).



Nel caso di specie l'introduzione del giudizio di merito di primo grado, conclusosi con sentenza del 29 giugno 2009, è all'evidenza avvenuta in epoca antecedente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge 69/2009.

Ne consegue la tempestività del ricorso in esame, che è stato presentato in un termine ampiamente rispettoso del limite annuale previsto dall'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. nel testo applicabile *ratione temporis*.

6.1 Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica "illegittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 115, comma primo, c.p.c. - omessa ovvero insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. su un presupposto di fatto essenziale ai fini della decisione - totalmente omessa valutazione delle evidenze documentali essenziali alla ricostruzione del rapporto obbligatorio e giustificative delle pretese azionate, come versate in atti già a corredo del ricorso per insinuazione di credito allo stato passivo ex art. 93 l.f.", assume che la corte distrettuale abbia erroneamente ritenuto che il tribunale avesse rigettato l'opposizione anche in ragione della diversità della domanda rispetto a quella presentata in sede di insinuazione, in quanto in realtà il primo giudice aveva fondato la propria decisione unicamente sul merito della qualificazione giuridica dei quattro contratti di leasing intercorsi fra la banca e la fallita; in ogni caso un simile capo della statuizione era stato censurato laddove si era lamentata l'omessa valutazione delle risultanze probatorie documentali, da cui emergeva che alcuni dei beni strumentali oggetto di godimento avevano esaurito ogni loro valenza economica, così da rendere evidente l'inapplicabilità del principio richiamato.

6.2 Il motivo è inammissibile.

Questa Corte, nel verificare se una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado sia stata o non impugnata, non è vincolata all'interpretazione compiuta dai giudici di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali, al fine di stabilire se rispetto alla questione, su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione nel giudizio di appello, con la conseguente preclusione di ogni esame della stessa (Cass. 21/7/2003 n. 11322).

Il passo della decisione impugnata valorizzato dalla corte distrettuale e riportato testualmente nella decisione impugnata (pag. 5) non lascia adito a dubbi di sorta circa il fatto che il giudice di primo grado abbia inteso offrire due autonome *rationes decidendi* della propria statuizione, ciascuna di per sé idonea a fondare il rigetto dell'opposizione.

Una volta accertata l'esistenza di una duplicità di argomenti posti a base della decisione dei primi giudici era onere del ricorrente – onde suffragare adeguatamente le proprie contestazioni sul fatto che i motivi di appello investivano entrambi i fondamenti della sentenza di primo grado gravata ed evitare di incorrere in un vizio di genericità del motivo per il mancato rispetto del disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. – non solo sostenere di aver ritualmente impugnato anche la prima *ratio decidendi*, ma anche indicare elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell'atto di appello a questo preciso proposito, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l'effettiva portata dell'impugnazione proposta, senza compiere generali verifiche degli atti.

Difatti la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un *error in procedendo*, è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la

fondatezza del vizio denunciato, purché però lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; è perciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile *ex officio*, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 2/2/2017 n. 2771, Cass. 30/09/2015 n. 19410).

In particolare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denunciino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 cod. proc. civ. (nel caso di specie per il mancato esame di un motivo di appello proposto), egli deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati all'interno dell'atto di gravame (si vedano in questo senso Cass. 23/3/2018 n. 7371, Cass. 10/1/2012 n. 86 e Cass. 21/5/2004 n. 9734).

Occorreva pertanto che l'odierno ricorrente accompagnasse la denuncia del vizio con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto dell'atto che sorreggeva la censura, dato che questa Corte non è legittimata a procedere a una autonoma ricerca degli atti denunciati come viziati ma solo a una verifica del contenuto degli stessi.

Al contrario il ricorrente si è limitato a richiamare, in maniera indiretta, la doglianza relativa all'omessa valutazione di risultanze probatorie documentali: in tal modo non ha posto questa Corte nella condizione di apprezzare compiutamente il fondamento della censura



asseritamente svolta rispetto alla *mutatio libelli* constatata dal giudice di primo grado.

In mancanza di una simile indicazione le doglianze in esame risultano giocoforza inammissibili, per violazione del disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ..

7. Rimangono assorbiti gli ulteriori profili di ricorso, attinenti alla *ratio decidendi* rispetto alla quale la banca ricorrente non aveva interesse a impugnare.

8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 15 gennaio 2019.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia LARONE



Il Presidente

